


**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI  
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

**ALLEGATO C**

**AREE NON IDONEE**



**Regione Umbria**





## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

### AREE NON IDONEE

È preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate:

a) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i.**

*normativa di riferimento:* art 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;

b) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.**

*normativa di riferimento:* art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i.; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;

c) **aree interessate da singolarità geologiche**

*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

d) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**

*normativa di riferimento:* D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n.



1931/2004;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;

- e) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B** di cui all'art. 12 della L. 394/91

*normativa di riferimento:* art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare;

- f) **aree della Rete Natura 2000**

*normativa di riferimento:* Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree e che le norme intendono tutelare;

- g) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente

*normativa di riferimento:* art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

- h) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i.** riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente

*normativa di riferimento:* art 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito, che le norme intendono tutelare;

- i) **aree di particolare interesse agricolo** di cui all'art. 20 della L.R. 27/2000

(link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) fatte salve le eccezioni sottoriportate.

*normativa di riferimento:* art. 20 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

- l) **aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri abitati, così come definiti dall'ISTAT**

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione degli impianti è incompatibile



con le esigenze di rispetto paesaggistico di tali ambiti.

Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento).

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

#### ECCEZIONI

1. Nelle aree di particolare interesse agricolo, ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli, zone produttive artigianali e industriali, ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, ovvero nei casi in cui gli impianti siano realizzati in aree adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatta salva la verifica dell'effetto cumulo. In tutti i casi di cui sopra lo sviluppo planimetrico non potrà estendersi trasversalmente oltre ml 100 dalla medesima area adiacente di riferimento. Nei casi inerenti adiacenze a zone con *estensione areale*, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento. Nel caso di aree adiacenti alle *infrastrutture lineari*, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro l'uno dall'altro.
2. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>), ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, alla sola impresa agricola è consentita la localizzazione dell'impianto in "pieno campo" di un solo impianto per un ingombro non superiore a 0,5 Ha e non superiore a 1 ha nel caso di aziende con disponibilità di terreni maggiore di 200 ha.
3. Nelle aree Rete Natura 2000 è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici limitatamente a zone già edificate o urbanizzate e a condizione che non derivino compromissione degli elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità.



## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

**IMPIANTI EOLICI:** si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

### AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.  
*normativa di riferimento:* art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche**  
*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**  
*normativa di riferimento:* D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;
- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali** di cui all'art. 12 della L.



394/91 fatte salve le eccezioni sotto riportate

*normativa di riferimento:* art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;

e) **aree della Rete Natura 2000**

*normativa di riferimento:* Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, avifaunistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree che le norme intendono tutelare;

f) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente

*normativa di riferimento:* art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

g) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 142, comma 1, lett. b), g), i), ed m)** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

*normativa di riferimento:* art 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, estetici e tradizionali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

h) **aree di particolare interesse agricolo**

*normativa di riferimento:* art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.(link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

i) **aree ad alta esposizione panoramica così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta provinciale**

*normativa di riferimento:* art. 25 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.; piani territoriali di coordinamento provinciali;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti contrasta con l'esigenza di salvaguardia delle percezioni visive panoramiche del territorio regionale che concorrono a determinare l'immagine



dell'Umbria;

I) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



**IMPIANTI MINIEOLICI:** si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti eolici, fatte salve le eccezioni sottoriportate.

**ECCEZIONI** E' consentita la realizzazione di impianti minieolici nelle aree sotto indicate:

- aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004;
- aree della Rete Natura 2000, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità;
- aree di particolare interesse agricolo.

**IMPIANTI MICROEOLICI:** si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) ***insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale***(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ***ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico*** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ***ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale*** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ***ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali*** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.  
*normativa di riferimento:* art. . 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) ***aree interessate da singolarità geologiche*** di cui all'art.16 della l.r. 27/2000



*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

c) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

**IMPIANTI IDROELETTRICI:** si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a 5 ml., misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

### AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione di nuovi impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) *tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, interregionale e regionale alla data di entrata in vigore della presente disciplina*  
*normativa di riferimento:* art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico dei corsi d'acqua interessati, che le norme intendono tutelare;
- b) *aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia*  
*normativa di riferimento:* Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE.; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato, che le norme intendono tutelare;
- c) *tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3 di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*  
*normativa di riferimento:* D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.



**MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI:** si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti idroelettrici.

**ECCEZIONI** Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.

È consentita la realizzazione di mini-impianti idroelettrici nelle aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004.

**MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI:** si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione di nuovi micro - impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- *tratti del reticolo idrografico mappati a **rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3** di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*  
*normativa di riferimento:* D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.

**ECCEZIONI** Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria  
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità  
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kWe

### AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

*normativa di riferimento:* art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;

- b) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.**

*normativa di riferimento:* art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comportando la soppressione della vegetazione arborea pregiudica la conservazione del valore e dell'aspetto paesaggistico che le norme intendono tutelare;

- c) **aree interessate da singolarità geologiche**

*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado morfologico di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91**

*normativa di riferimento:* art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;

- e) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.,** già individuati e perimetrati con decreto o altro



- provvedimento amministrativo dell'Autorità competente  
*normativa di riferimento*: art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente;  
*incompatibilità riscontrate*: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- f) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004**, riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente  
*normativa di riferimento*: art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004;  
*incompatibilità riscontrate*: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito che le norme intendono tutelare;
- g) **aree perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico come fascia A e B e nelle zone a rischio elevato R3 e molto elevato R4**  
*normativa di riferimento*: D. Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;  
*incompatibilità riscontrate*: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire;
- h) **aree poste all'interno di centri abitati così come definiti dall'ISTAT e fino ad una distanza inferiore a quelle di seguito indicate per tipologia di impianto e potenza installata**:  
-impianti di potenza pari o inferiore a 200Kwe alimentati da biomasse forestali o olio vegetale non operanti in assetto cogenerativo: 200 metri;  
-impianti di potenza superiore a 200Kwe alimentati da biomasse forestali o olio vegetale: 500 metri o 200 metri qualora operanti in assetto cogenerativo;  
-impianti di qualsiasi potenza alimentati da biomassa vegetale o biomassa di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 11 maggio 2011: 1500 metri o 500 metri qualora operanti in assetto cogenerativo.  
Le suddette distanze non si applicano agli impianti esistenti.  
*incompatibilità riscontrate*: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria  
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità  
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

---

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

---

## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE GEOTERMICA

**AREE NON IDONEE** È preclusa l'installazione di impianti geotermoelettrici alimentati da fonte geotermica ad alta e media entalpia di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22, nelle **aree di zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque potabili destinate al consumo umano**

*normativa di riferimento:* art. 94 del d.lgs. 152/2006;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti non è compatibile con la tutela delle acque sotterranee;

**ECCEZIONI** L'installazione di impianti geotermoelettrici è consentita nelle zone di rispetto nel caso di impianti a ciclo chiuso o che non prevedano reimmissioni di fluidi geotermici in falda o rilasci in corsi d'acqua superficiali.